

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

www.settoregiovanile.figc.it

e-mail: info@figc-campania.it

SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale n. 2 del 30 luglio 2009

CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO

Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al pubblico nei giorni (il presente aggiornamento sostituisce il precedente pubblicato sul C.U. n.1 del 23.7.2009

dal 4 al 25 agosto 2009.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI

Si pubblica, di seguito, l'attività ufficiale organizzata dal C.R. Campania in ordine ai Campionati e Tornei del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per la stagione sportiva 2009/2010:

- **CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI FASCIA A ;**
- **CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA A;**
- **TORNEO REGIONALE ALLIEVI FASCIA B;**
- **TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA B;**
- **CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI CALCIO A5**
- **CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI CALCIO A5**
- **COPPA CAMPANIA ALLIEVI E GIOVANISSIMI.**

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2009/2010

Il Comitato Regionale Campania L.N.D. organizza, anche per la stagione sportiva 2009/2010, i Campionati e Tornei Regionali Allievi e Giovanissimi Fascia A e Fascia B Dilettanti e Puro Settore.

Le domande d'iscrizione sono state pubblicate in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 23.7.2009 della L.N.D. - S.G.S. C.R. Campania, unitamente alla modulistica informativa, che dovranno essere debitamente compilate timbrate e firmate dal Presidente della società in ogni sua parte e consegnate a mano o spedite a mezzo raccomandata postale al **Comitato Regionale Campania L.N.D. - F.I.G.C. – Ufficio Attività Agonistica S.G.S., Via Strettola S. Anna alle Paludi, 115 - 80142 Napoli.**

IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA A

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2009.

IL TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI AI TORNEI ALLIEVI E GIOVANISSIMI FASCIA B

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2009.

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Le società che parteciperanno al **Campionato Regionale Allievi ed al Campionato Regionale Giovanissimi per la stagione sportiva 2009/2010** saranno determinate nel rispetto dei criteri di ammissione ai Campionati Regionali 2009/2010, pubblicati sui Comunicati Ufficiali n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico Roma, e di seguito riportati.

Criteri di ammissione ai Campionati Regionali 2009/2010

Si fa presente che i criteri determinati dalla FIGC - Settore Giovanile e Scolastico non potranno essere modificati, né sarà possibile variare i punteggi attribuiti nelle tabelle A, B, C, D ed E.

I Comitati Regionali potranno eventualmente agire attraverso l'individuazione di ulteriori criteri regionali come specificato di seguito.

Diritto a partecipare ai Campionati Regionali:

Sono AMMESSE DI DIRITTO, per la stagione sportiva 2009/2010, se fanno richiesta di partecipazione:

1. le Squadre di società professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi /Giovanissimi che ne fanno richiesta per la prima volta;
2. le Squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva 2008/2009 sono retrocesse nel Campionato Nazionale di Serie D;
3. le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi e Giovanissimi;
4. le squadre non retrocesse di ciascun girone.

E' data facoltà ai singoli Comitati Regionali ove non esistano Campionati dedicati, sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, permettere la partecipazione ai Campionati Regionali a squadre professionistiche già impegnate nei Campionati Nazionali. Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.

INOLTRE, dopo aver assegnato gli eventuali posti disponibili sulla base dei criteri regionali pubblicati sui Comunicati Ufficiali, gli eventuali posti a disposizione saranno assegnati alle Società che partecipano nella stagione sportiva 2009/2010 al Campionato Nazionale di Serie D, purché ne facciano richiesta e non siano precluse, e sempre sulla base di ulteriori criteri regionali.

Preclusioni a cura del la FIGC – Settore Giovanile e Scolastico

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali le squadre di Società che, in ambito di attività di Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2008/2009, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni:

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2008/2009) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini (escluse le Società Professionistiche) fatte salve le specifiche esigenze regionali esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini;
2. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società;
3. condanna della Società per illecito sportivo

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E' OCCORSA LA PRECLUSIONE

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo "Classifica Disciplina" del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l'eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie;
2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2008/2009 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.
3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2008/2009 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2008/2009 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori.

5. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B.

Organico dei Campionati Regionali AI Iievi e Giovanissimi – Eventuali posti a disposizione a cura della FIGC – Settore Giovanile e Scolastico

Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi di seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai Campionati Regionali (i punteggi indicati nelle tabelle A, B, C, D ed E, determinati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, non potranno essere modificati per nessun motivo):

A) MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 2008/2009 **punti**

Società vincitrice del Campionato Provinciale Giovanissimi o Allievi se intende partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice **20**

Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima categoria per cui viene presentata richiesta **10**

Società vincente la classifica disciplina - con la squadra "fuori classifica" - nel Campionato Provinciale della stessa categoria a cui si fa richiesta (Allievi o Giovanissimi) **10**

Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa categoria di quella per cui è stata presentata richiesta

1a classificata 20

2a classificata 15

3a classificata 10

4a classificata 8

5a classificata 6

6a classificata 5

Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima categoria si terrà conto del punteggio ottenuto dalla squadra "in classifica"

B) PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2008/2009 **Punti**

Partecipazione al Campionato Regionale Allievi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2008/2009, è retrocessa) **20**

Partecipazione al Campionato Regionale Giovanissimi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2008/2009, è retrocessa) **20**

Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Allievi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2008/2009, è retrocessa) **10**

Partecipazione al Torneo Regionale Fascia B Giovanissimi (non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2008/2009, è retrocessa) **10**

Partecipazione al Campionato Provinciale Allievi Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato **5**

Partecipazione al Campionato Provinciale Giovanissimi Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato **5**

Partecipazione ai Tornei Esordienti. Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo **1**

Partecipazione ai Tornei Pulcini Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	1
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio Femminile Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	3
Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque (esclusi Esordienti e Pulcini) Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo	3

C ORGANIZZAZIONE della SOCIETA' nell'ambito dell'ATTIVITA' di BASE nella stagione sportiva 2008/2009

	Punti
Scuola di Calcio Qualificata come da elenco al 30 settembre 2008	20
Scuola di Calcio	10
Centro Calcistico di base	5
Partecipazione Fase Nazionale del "Sei bravo a... Scuola di Calcio"	5
Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti evidenziati nel CU n° 1)	2

D ATTIVITA' DELLA SOCIETA' nella stagione sportiva 2008/2009 Punti

Società di Puro Calcio A5	5
Società di Puro Calcio Femminile	5
Società di "Puro Settore Giovanile"	5

E VARIE

	Punti
Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale e provinciale inerenti attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse le riunioni dell'attività di base) Per ogni riunione	2

Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l'assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare per meriti particolari della Società.

Aspetti organizzativi generali a cura del Comitato Regionale

L'organico dei Campionati Regionali, per la stagione sportiva 2009/2010, sarà così costituito:

Allievi **8** gironi da **13** squadre ciascuno (totale squadre **104**)

Giovanissimi: **8** gironi da **13** squadre ciascuno (totale squadre **104**)

Le Società che, al termine della stagione sportiva 2008/2009, si classificheranno agli ultimi **2** posti nei rispettivi gironi retrocederanno ai Campionati Provinciali, comprese le Società Professionistiche in classifica.

Ricordiamo che le preclusioni hanno priorità rispetto al diritto di ammissione.

ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati e Tornei entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

TASSE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALI ALLIEVI

ALLIEVI REGIONALI	Società Professionistiche	€ 380,00
	Società Dilettanti	€ 310,00
	Società di Puro Settore	€ 260,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati e Tornei.

DEPOSITO CAUZIONALE

Il **CONTO DEPOSITO CAUZIONE** deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: **L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.**

Tutte le Società Professionistiche, Dilettanti e di Puro Settore verseranno i seguenti depositi cauzionali:

Per una squadra:

- Campionati e Tornei Regionale € 250,00
- Campionati e Tornei Provinciale € 150,00

Per più squadre:

- Campionati e Tornei Regionali € 400,00
- Campionati e Tornei Provinciali € 250,00
- Campionati e Tornei Regionali e Provinciali € 650,00

Le Delegazioni Provinciali sono tenuti a pubblicare quanto sopra riportato nei propri Comunicati Ufficiali

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

ARTICOLAZIONE

Caratteristiche dell'attività

L'attività della categoria "Allievi" costituisce il momento conclusivo di verifica del processo tecnico di apprendimento compiuto nell'ambito delle categorie giovanili; per il carattere competitivo e per il fatto che questa categoria rappresenta una fase fondamentale di perfezionamento e relativa maturazione tecnica, che prelude ad impegni agonistici di rilievo, anche per questa stagione sportiva, le squadre che partecipano al Campionato Nazionale Professionisti e al Campionato Regionale, hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Limiti di età

Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 40' ciascuno.

Saluti

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

Ordinamento dei campionati

Organizzazione

Il Campionato Regionale Allievi è organizzato dai Comitati Regionali territorialmente competenti, secondo quanto disciplinato dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso il potenziale livello tecnico, si abbia un numero di iscrizioni sufficiente a comporre almeno un girone.

Partecipazione

Al Campionato Regionale Allievi sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno richiesta):

- le squadre di Società Professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Allievi Professionisti;
- le squadre di società professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente sono retrocesse nel Campionato Nazionale Dilettanti;
- le squadre campioni provinciali e locali della categoria Allievi;
- le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Allievi della precedente stagione sportiva;

L'ammissione al Campionato Regionale Allievi è stabilita con decisione del Comitato Regionale territorialmente competente, ed è subordinata:

- al rispetto dei "Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Giovanissimi ed Allievi"

(vedi sopra) approvati e pubblicati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, prima dell'inizio dei Campionati;

– alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Regionale territorialmente competente;

– al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla F.I.G.C. E' data facoltà ai singoli Comitati Regionali territorialmente competenti, sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, di permettere la partecipazione ai Campionati Regionali Allievi a squadre di Società già impegnate nel Campionato Nazionale Allievi Professionisti. Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.

Condizione tecnica delle squadre

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso.

In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell' A.I.A.C., può richiedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, al fine di consentire l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi C.O.N.I.-F.I.G.C.

Modalità di svolgimento

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale Allievi disputano, per l'aggiudicazione del titolo di "Campione Regionale", una fase finale suddivisa per gli ambiti di appartenenza (professioniste da una parte e dilettanti/pure dall'altra); le modalità di svolgimento della fase finale regionale sono stabilite, prima dell'inizio dei Campionati, da ciascun Comitato Regionale territorialmente competente.

La squadra "campione regionale professionisti" viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l'aggiudicazione della Coppa Allievi Professionisti, organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico.

La squadra "campione regionale dilettanti/pure" viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l'attribuzione del titolo di "Campione d'Italia Allievi Dilettanti".

Le modalità di svolgimento delle finali nazionali vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate a suo tempo in un apposito Comunicato Ufficiale. In assenza di un Campionato Regionale Allievi organizzato con le modalità di cui ai precedenti paragrafi, il titolo di "Campione Regionale" della categoria viene assegnato a seguito di "finali" tra le Società qualificatesi nei rispettivi Campionati Provinciali e Locali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente C.U. e dai criteri d'ammissione per i Campionati Regionali.

Disciplina sportiva

La funzione disciplinare per il Campionato Regionale Allievi è esercitata, con le modalità ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

- in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale;
- in seconda istanza dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale; Per quanto previsto all'art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia, si applica al Campionato in questione la disposizione di cui all'art. 45, comma 2, relativa all'automatismo della squalifica conseguente ad espulsione.

Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale.

Durante le fasi finali i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

Diritti di classifica

La partecipazione al Campionato Nazionale Allievi Professionisti è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Regionale. Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le

Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari.

Esclusione dal Campionato Regionale Allievi

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Allievi – unitamente alle "preclusioni" contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la società che le riceve l'automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica.
- g) Revoca dei titoli acquisiti. In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio, corredata da una relazione del suo Presidente.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

TASSE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALI GIOVANISSIMI

GIOVANISSIMI REGIONALI	Società Professionistiche	€	330,00
	Società Dilettanti	€	260,00
	Società di Puro Settore	€	210,00

ARTICOLAZIONE

Caratteristiche dell'attività

L'attività della categoria "Giovanissimi" costituisce il primo momento di verifica del processo di apprendimento tecnico-formativo: per questo motivo - e per il fatto che lo stadio di preparazione tecnica della categoria rappresenta un gradino basilare del percorso evolutivo iniziato con l'Attività di Base - anche per questa stagione sportiva, le squadre che partecipano al Campionato Nazionale e al Campionato Regionale, hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Limiti di età

Possono prendere parte all'attività Giovanissimi i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo.

Composizione delle squadre

Anche per la corrente stagione sportiva, viene concessa la possibilità di partecipare ai campionati Giovanissimi, ad eccezione di quello Nazionale, con squadre composte da ragazzi e ragazze. Tale eventualità rientra nella prospettiva tecnico-didattica di assicurare un percorso formativo lineare, cioè senza interruzioni, alle ragazze che vogliono giocare al calcio.

Alle ragazze viene concessa anche la possibilità di partecipare a tale attività, anche se appartenenti per età alla categoria "Allieve". In tal caso è necessario presentare richiesta di deroga al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico attraverso il Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della L.N.D., allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi fac-simile allegato). Considerata la valenza sociale dell'attività sportiva in genere ed in particolare dell'attività calcistica, visto il progressivo incremento del fenomeno dell'immigrazione, è data facoltà alle Società di costituire squadre di Settore Giovanile, composte da calciatori extracomunitari.

Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di **35'** ciascuno.

Saluti

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

Ordinamento dei campionati

Organizzazione

Il Campionato Regionale Giovanissimi è organizzato dai Comitati Regionali territorialmente competenti, secondo quanto disciplinato dal Settore Giovanile e Scolastico attraverso i criteri di ammissione pubblicati dallo stesso Settore, quando, tenuto conto anche del potenziale livello tecnico, si abbia un numero di iscrizioni sufficiente a comporre almeno un girone.

Partecipazione

Al Campionato Regionale Giovanissimi sono ammesse di diritto (se non precluse e se ne fanno richiesta):

- le squadre di Società Professionistiche non iscritte al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti;
- le squadre di Società Professionistiche che al termine della stagione sportiva precedente sono retrocesse nel Campionato di “Serie D”;
- le squadre campioni provinciali e locali della categoria Giovanissimi;
- le squadre non retrocesse di ciascun girone del Campionato Regionale Giovanissimi della stagione sportiva precedente;

L'ammissione al Campionato Regionale Giovanissimi è stabilita, dal Comitato Regionale territorialmente competente, ed è subordinata:

- al rispetto dei “Criteri di ammissione ai Campionati Regionali Giovanissimi ed Allievi” (vedasi allegato) approvati e pubblicati dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, prima dell’inizio dei Campionati della stagione sportiva precedente;
- alla presentazione di una domanda di ammissione nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato Regionale competente per territorio;
- al versamento di una tassa di iscrizione fissata annualmente dalla F.I.G.C. E' data facoltà ai singoli Comitati Regionali competenti per territorio, sia per il numero di Società presenti che per motivi organizzativi e strutturali, di permettere la partecipazione ai Campionati Regionali Giovanissimi a squadre di Società già impegnate nel Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti. Ovviamente, se consentita, tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.

Condizione tecnica delle squadre

Le squadre che partecipano al Campionato Regionale hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. In presenza di casi particolari e di comprovate necessità, il Presidente del Comitato Regionale territorialmente competente, in accordo con il Presidente Regionale dell'A.I.A.C., può richiedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, al fine di consentire l'utilizzo di tecnici non qualificati che abbiano comunque frequentato corsi C.O.N.I.-F.I.G.C.

Modalità di svolgimento

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale Giovanissimi disputano, per l'aggiudicazione del titolo di “Campione Regionale”, una fase finale suddivisa per gli ambiti di appartenenza (professioniste da una parte e dilettanti/pure dall'altra); le modalità di svolgimento della fase finale regionale sono stabilite, prima dell'inizio dei Campionati, da ciascun Comitato Regionale territorialmente competente nel rispetto dei criteri fissati dal Settore Giovanile e Scolastico. La squadra “campione regionale professionisti” viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l'aggiudicazione della Coppa Giovanissimi Professionisti, organizzata dal Settore Giovanile e Scolastico. La squadra “campione regionale dilettanti/pure” viene ammessa alla disputa della fase finale nazionale per l'attribuzione del titolo di “Campione d'Italia Giovanissimi Dilettanti”. Le modalità di svolgimento delle finali nazionali vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico e pubblicate a suo tempo in un apposito Comunicato Ufficiale. In assenza di un Campionato Regionale Giovanissimi organizzato con le modalità di cui ai precedenti paragrafi, il titolo di “Campione Regionale” della categoria viene assegnato a seguito di “finali” tra le Società qualificatesi nei rispettivi Campionati Provinciali e Locali, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente C.U. e dai criteri d'ammissione per i Campionati Regionali.

Disciplina sportiva

La funzione disciplinare per il Campionato Regionale Giovanissimi è esercitata, con le modalità ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

- in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale;
- in seconda istanza dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale; Per quanto previsto all'art. 22 comma 2 del Codice di Giustizia, si applica al Campionato in questione la disposizione di cui all'art. 45, comma 2, relativa all'automatismo della squalifica conseguente ad espulsione. Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale. Durante le fasi finali i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

Diritti di classifica

La partecipazione al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Regionale. Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari.

Esclusione dal Campionato Regionale Giovanissimi

Le sottoindicate sanzioni inflitte nel Campionato Regionale o Provinciale Giovanissimi –unitamente alle “preclusioni” contenute nei criteri di ammissione approvati dal Consiglio Direttivo del S.G.S. – comportano per la Società che le riceve l’automatica esclusione dal Campionato Regionale nella stagione sportiva successiva alla data del provvedimento:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare.
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica.
- d) Condanna della Società per illecito sportivo.
- e) Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica.
- f) Esclusione della Società dal campionato.
- g) Revoca dei titoli acquisiti.

In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni.

La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, corredata da una relazione del suo Presidente.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI D’ETA’ DELLE CATEGORIE GIOVANILI

Per quanto riguarda i limiti d’età relativi a ciascuna categoria (o “fascia”) si rimanda all’apposita tabella riepilogativa, di seguito riportata:

CATEGORIA	ANNO DI NASCITA
ALLIEVI FASCIA A	1993 – 1994 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)
ALLIEVI FASCIA B	1994 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 14 anni di età)
GIOVANISSIMI FASCIA A	1995 - 1996 (possono partecipare giovani che hanno compiuto il 12 anni di età)
GIOVANISSIMI FASCIA B	1996 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 12 anni di età)
ESORDIENTI 1° ANNO	1998 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 1999 *)
ESORDIENTI 2° ANNO (9:9)	1997 (possibilità di inserire 3 giovani nati nel 1998 *)
ESORDIENTI 2° ANNO (11:11)	1997 (possibilità di inserire 5 giovani nati nel 1998 *)
ESORDIENTI MISTI	1997 – 1998 (possono partecipare giovani che hanno compiuto i 10 anni di età)
PULCINI 1° ANNO (5:5)	2001 (8 anni compiuti)
PULCINI 2° ANNO (6:6)	2000
PULCINI 3° ANNO (7:7)	1999
PULCINI MISTI	1999 -2000 - 2001 (possono partecipare giovani che hanno compiuto gli 8 anni di età)
PICCOLI AMICI	2001 – 2002 – 2003 – 2004 (5 anni compiuti)

* Tale opportunità è concessa solo alle Società che dimostrano di avere effettivamente necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per completare la rosa.

Le Delegazioni Provinciali sono tenuti a pubblicare quanto sopra riportato nei propri Comunicati Ufficiali

NON SARANNO ACCETTATE LE ISCRIZIONI DI SOCIETÀ CHE:

- 1) non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
 - 2) risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero verso società consorelle e/o verso dipendenti e tesserati, a seguito di sentenze passate in giudicato, deliberate dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie;
- in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni**

anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell'8 Maggio 2008).

3) non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla F.I.G.C. a titolo di tasse ed oneri finanziari che sono riportate dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 23/A del 20 luglio 2009 allegato al presente Comunicato Ufficiale.

RADUNI PER GIOVANI CALCIATORI

Le Società affiliate alla F.I.G.C. ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi (cosiddetti "provini") per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi", a condizione che tali calciatori siano tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo.

Si rende necessario stabilire il predetto limite minimo di età, in armonia con quanto previsto per l'attività delle categorie "Esordienti" e "Pulcini", il cui carattere, eminentemente educativo e formativo, non consente di dar luogo a selezioni precoci.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi, con i limiti d'età e di provenienza dei partecipanti di cui sopra, deve essere richiesta, da parte della Società interessata, preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico.

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno e deve specificare:

a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con altre consorelle (in queste ultime ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni delle Società cointeressate);

b) la categoria interessata, la data e l'ubicazione del campo di gioco in cui verrà svolto il raduno e l'orario che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;

c) i nominativi del Tecnico e del Dirigente responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società cointeressate).

Si ribadisce che ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della F.I.G.C. operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno e che è assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, una azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie ad esso relative.

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

Affiliazioni

Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

a) atto costitutivo e statuto sociale;

b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;

c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite dello Sportello Unico istituito presso il Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornirà notizia delle domande di affiliazione accolte.

Le domande di affiliazione delle Società di puro Settore Giovanile devono essere spedite allo Sportello Unico istituito presso i Comitati Regionali territorialmente competenti, attenendosi a quanto riportato nell'art. 15 delle N.O.I.F.

Tutela medico-sportiva

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno. Il certificato medico di idoneità deve essere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Procuratore Federale.

Attività non agonistica

Per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest' ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

Attività agonistica

Per i calciatori di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende U.U.S.S.L.L. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'Albo Regionale.

Con le stesse modalità la società deve acquisire la certificazione dell'IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA dei giovani calciatori già tesserati che compiono il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva. La Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione.

Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità.

Inidoneità temporanea

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della Idoneità sportiva. Il ripristino dell'idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi), non può essere tesserato e, se tesserato, non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili. In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) la Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della L.N.D. territorialmente competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento.

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare dal Procuratore Federale.

Tesseramento giovani calciatori

Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

1) “Piccoli Amici” e loro Assicurazione

“CARTA ASSICURATIVA FIGC”

Ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa tra i 5 anni anagraficamente compiuti e gli 8 anni non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calciistici di Base”.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è consentita la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società con cui era in corso l'assicurazione “Piccoli Amici”.

Per il rilascio della Carta Assicurativa F.I.G.C. deve essere consegnato, unitamente al cartellino bianco, l'apposito modulo di richiesta (vedasi allegato n°3 al presente C.U.) e lo stato di famiglia di ciascun bambino da assicurare.

Le carte assicurative possono essere acquistate e vidimate presso lo “Sportello Unico” costituito presso la Delegazione della L.N.D. territorialmente competente.

ANNULLAMENTO DELLA CARTA ASSICURATIVA FIGC

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” che hanno la “Carta Assicurativa” (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediato annullamento presentando allo “Sportello Unico” emittente una richiesta scritta utilizzando l'apposito modello (vedasi allegato n°6 al presente C.U.).

“Giovani”:

“Cartellino Verde” Annuale “Pulcini ed Esordienti”

“Cartellino Giallo” Annuale “Giovanissimi ed Allievi”

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “VERDE”: Pulcini ed Esordienti Previsto per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “GIALLO”: Giovanissimi ed Allievi

Previsto per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.

La richiesta di tesseramento dei calciatori “giovani” deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale degli esercenti la potestà genitoriale.

Le Società devono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificato anagrafico plurimo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati (vedasi allegato n°4 al presente C.U.).

Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare alla Delegazione della L.N.D. territorialmente competente, la documentazione prevista dal presente C.U. n° 1, purché alleghino alla richiesta il cartellino della precedente stagione.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria.

Il tesseramento “giovani” viene emesso dallo “Sportello Unico” costituito presso la Delegazione della L.N.D. territorialmente competente.

“Giovani dilettanti”

I calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della L.N.D. per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti”.

Il tesseramento “giovani dilettanti” viene emesso dallo “Sportello Unico” costituito presso il Comitato Regionale territorialmente competente.

“Giovani di serie”

I calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all' art. 33 delle N.O.I.F.

Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

“Giovani” stranieri

Le Società di “puro” Settore Giovanile e Scolastico e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, esclusivamente con cartellino annuale, giovani calciatori di età inferiore ai 16 anni e di nazionalità straniera, residenti unitamente agli esercenti la potestà genitoriale (riscontrabile da permesso di soggiorno o certificato di residenza o altri analoghi ed idonei documenti rilasciati dalle competenti autorità) nella stessa Provincia sede della Società e/o di Provincia limitrofa (anche di altra regione).

Il tesseramento di uno straniero con cartellino “giovane” annuale può essere effettuato dallo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni della LND territorialmente competenti solo se l’interessato è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione. È pertanto necessario esibire, a seconda dei casi, la documentazione sottoindicata:

Giovane Straniero Comunitario:

- Stato di famiglia cumulativo della Residenza (che deve risultare nella Provincia della stessa Regione in cui ha Sede la Società o in Provincia limitrofa anche di altra regione)
- Iscrizione scolastica o frequenza scolastica.

Giovane Straniero Extracomunitario:

- certificato di iscrizione o frequenza scolastica;
- stato di famiglia e copia del permesso di soggiorno rilasciato, per un periodo non inferiore ad 1 anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento, nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di altra provincia limitrofa. Se il calciatore straniero ha un’età anagrafica inferiore ai 12 anni compresi, può essere prodotto anche copia del permesso di soggiorno in scadenza o copia della richiesta di rinnovo o rilascio del permesso di soggiorno (cedolino).

Nei casi in cui il giovane straniero – privo del permesso di soggiorno – trovandosi solo in Italia risulta affidato ai Servizi Sociali, la Delegazione della L.N.D. territorialmente competente dovrà inviare, unitamente alla scheda di autocertificazione per il tesseramento del minore straniero debitamente compilata dalla Società (vedasi allegato n°4 al presente C.U.), tutta la documentazione al Settore Giovanile e Scolastico, che, dopo opportuni accertamenti, rilascerà il nulla osta al tesseramento. Il nulla osta sarà trasmesso alla Delegazione della LND territorialmente competente, che potrà procedere al tesseramento.

Sarà cura della Società informare il Settore Giovanile e Scolastico dell’avvenuto tesseramento ed eventuale revoca dello stesso.

Per quanto riguarda le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche, si rimanda a quanto previsto in materia dalle norme federali.

“Minori Stranieri dai 5 ai 12 anni”

A seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Comitato per i Minori Stranieri - del 20 febbraio 2003, prot. cmsia/11.904 e della successiva circolare del 25 marzo 2003, prot. Cms/mna/u/9352, ed in applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo (New York, 20/11/1989), resa esecutiva con legge dello Stato Italiano del 27/5/91, n°176, art.31, che prevede espressamente il diritto al gioco del fanciullo, si informano tutte le Società affiliate, che la copia del permesso di soggiorno, sia se scaduto o in scadenza, o del cedolino di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, sono da considerarsi documenti sostitutivi del certificato di residenza, in quanto l’attività calcistica dai 5 ai 12 anni è da considerarsi a carattere ludico (vedasi allegato n°7 al presente C.U.).

Limitazione del tesseramento calciatori e tesseramento in deroga (ex art. 40, comma 3, delle n.o.i.f.)

Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione

attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non viene autorizzato e, ove concesso, viene revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. Il tesseramento in deroga potrà, quindi, essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore, in base ai controlli demandati al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto senza alcun valido motivo.

La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva.

Le richieste di rinnovo di deroga (corredate dell'originale della nuova documentazione) devono pervenire entro il 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore viene svincolato d'autorità.

Le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale devono pertanto comunicare eventuali trasferimenti (nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione sportiva successiva) dei giovani calciatori soggetti a deroga nella stagione sportiva precedente. La comunicazione deve pervenire entro la data del 15 settembre.

Termini e modalità saranno rese note dopo la pubblicazione dell'apposito Comunicato Ufficiale della FIGC.

Dirigenti: tesseramento ed assicurazione obbligatoria

TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe professionistiche o al competente "Sportello Unico" i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi.

Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. I dirigenti per poter scendere in campo devono essere muniti di tessera valida per la stagione in corso (tessera impersonale); per i dirigenti delle squadre giovanili, la tessera viene rilasciata dallo "Sportello Unico" costituito presso la Delegazione della L.N.D. territorialmente competente; può contenere fino ad un massimo di sei nominativi e deve essere accompagnata da un elenco nominativo dei dirigenti in essa contenuti.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI DIRIGENTI

A far data dal 1° luglio 2005, in base all'art. 51 comma 1 e 2 della Legge 289/2002, è prevista la stipula di un'assicurazione obbligatoria per i dirigenti di Società.

Per opportuna conoscenza degli interessati, si riporta di seguito il predetto articolo:

(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

Svincolo, annullamento e revoca tesseramento

SVINCOLO, ANNULLAMENTO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DELLA F.I.G.C.

a1) REVOCA DEL TESSERAMENTO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

Art. 42/1/c delle NOIF: Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, corredata dalla relativa documentazione, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca. La richiesta stessa deve essere trasmessa dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato.

La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

SVINCOLO, ANNULLAMENTO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA

DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI b1) SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)

Così come disposto annualmente dalla F.I.G.C., con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate dallo stesso C.U., possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, presso i Comitati Regionali o le Delegazioni della L.N.D. territorialmente competenti entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizioni a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi. Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giorno successivo alla scadenza dei termini suddetti.

I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

b2) SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

(Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F. e Norma transitoria dell'Art. 31, comma 3 delle N.O.I.F.)

(Comma 6) - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA.

Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati.

I calciatori delle categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI" hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.

Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

b3) SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 e Art. 111, comma 1 delle N.O.I.F.)

(Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la Società titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (giovanissimi ed allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell'Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (Art. 109 delle N.O.I.F.)

1) Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere l'annullamento del tesseramento.

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza).

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.

L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

2) Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall'assenso della Società d'appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

Identificazione dei calciatori

L'identificazione dei calciatori dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'art. 61 delle N.O.I.F.

Assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'arbitro Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di

compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;

- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base".

Impiego degli arbitri nelle gare del Settore

a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini ed Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

Il Settore Giovanile e Scolastico organizzerà, d'intesa con l'A.I.A. ed in collaborazione con le articolazioni territoriali della LND competenti per territorio, appositi Corsi, inerenti le regole di gioco e la funzione arbitrale, onde istruire al riguardo i Tecnici, i Dirigenti e i calciatori che abbiano compiuto i quindici anni di età segnalati a tal fine dalle Società.

Tempo d'attesa

Il tempo di attesa è fissato in misura pari alla durata di un tempo della gara cui è riferito.

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti hanno la facoltà di ridurlo, dandone preventiva notizia sui Comunicati Ufficiali.

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all'art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie nell'ambito, comunque, di squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, "Campionato superiore" va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società.

Classifica disciplina

Per Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l'applicazione della tabella pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 Roma.

Ammende a carico di società per infrazioni disciplinari

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie anche commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1a rinuncia	Euro 516,00	Euro 103,00	Euro 25,00	Euro 10,00
2a rinuncia	Euro 1.032,00	Euro 180,00	Euro 51,00	Euro 25,00
3a rinuncia	Euro 1.549,00	Euro 361,00	Euro 77,00	Euro 46,00
4a rinuncia	Euro 2.582,00	Euro 516,00	Euro 103,00	Euro 61,00

N.B.

A norma dell'art. 53, comma 5, delle NOIF le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

Indennizzi

Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

Pubblicato in NAPOLI ed affisso all'albo del C.R. Campania il 30 luglio 2009

Il Segretario
Vincenzo Pastore

Il Presidente
Salvatore Colonna